

SENT. 18840/10

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

e-v

C.R. 9898/10

RGAC 81225 ANNO 2008

Ref. 1531/10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

Il dott. Roberto Parziale ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento civile, iscritto al n. 81225 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008, trattenuto in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 6 maggio 2010 e vertente

**TRA**

Ina Assitalia S.p.A. (cf 00409920584), Fondlaria Sai S.p.A. (p. IVA 00818570012), Allianz S.p.A. (p. IVA 05032630963), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni n. 281/283, presso lo studio dell'avv. Stefano Gregorio che le rappresenta e difende giusta procure in atti, conferite da rispettivamente da Maurizio Fuggiti, procuratore speciale dell'Ina Assitalia s.p.a., per atto notaio Teseo Srolli Mendaro, di Roma, in data 10 gennaio 2007 rep. 713928 racc. 33420, da Daniele Guglielmatti, procuratore speciale della società Fondlaria Sai s.p.a., per atto di Rogantini Picco, notaio in Firenze, in data 23 giugno 2004, rep. n. 10833, e da Andrea Cerretti e Mirella Restelli, procuratori speciali della società Allianz s.p.a. giusta delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 30 e 31 dello statuto

R

ATTORI

E

Italgasbeton S.p.A. (cf 01716680606), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bernardi che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso per provvedimento d'urgenza in corso di causa ex art. 700 cpc.

CONVENUTA ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE

E

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (cf 00851990582), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ostavia n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Alessi giusta procura conferita da Massimo Bondiani, direttore della Direzione Rischio in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione con delibera in data 12 settembre 2007

CONVENUTA ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE

Oggetto: indennizzo da contratto di assicurazione

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato le società attrici hanno convenuto innanzi al Tribunale di Roma le società convenute al fine di far accertare la non esistenza di un obbligo ad indennizzare la società Italgasbeton S.p.A. contraente in una polizza contro i danni e la società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. indicata quale beneficiaria della medesima polizza.

Hanno dedotto, infatti, che l'incidente che si era verificato nell'impianto della Italgasbeton non rientrava tra quelli rientranti nell'ambito della garanzia offerta dalla polizza in quanto il fatto non si era verificato a seguito di uno scoppio così come definito nella polizza stessa

3

ma a causa di un difetto della chiusura di un'autoclave che aveva ceduto ben prima che all'interno fosse stata raggiunta la ordinaria pressione di esercizio.

Si è costituita la società Italgasbeton contestando la domanda attica e proponendo domanda riconvenzionale affinché venisse accertato che l'incidente avvenuto rientrava tra quelli garantiti dalla polizza stipulata e chiedeva, di conseguenza, il pagamento nei propri confronti dell'importo dell'indennizzo spettante ai sensi di polizza, già accertato tra le parti per effetto della perizia contrattuale non contestata da parte attica.

Si è costituita la società Banca Nazionale del lavoro S.p.A., deducendo di essere beneficiaria della polizza per effetto di un vincolo contrattuale introdotto in conseguenza della intervenuta stipula con la Italgasbeton di un contratto di mutuo del quale in questo modo completava il sistema delle garanzie.

Nella more della prima udienza di trattazione veniva trattato il ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc in corso di causa proposto dalla società Italgasbeton per ottenere l'adozione di una misura cautelare immediata avente ad oggetto l'immediato pagamento dell'indennizzo assicurativo di euro 7.400.000 con gli interessi legali a decorrere dal 18 luglio 2007 dovuta dalla società Ina Assitalia S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A. e Allianz S.p.A. In relazione al riparto di coassicurazione, e spettante in conseguenza del sinistro avvenuto il 18 luglio 2007 nel proprio stabilimento in conseguenza della scoppio di un'autoclave destinata alla produzione di manufatti in calcestruzzo cellulare autoclavato. In relazione all'evento era stata effettuata una perizia contrattuale che aveva accertato la misura dei danni subiti in euro 7.400.000 mentre vi era contestazione in ordine alla indennizzabilità del sinistro ritenendo la compagnia di assicurazione che il fatto non rientrasse all'interno dei rischi coperti dalla polizza 151/00435557 con la stesse stipulata.

Il provvedimento di urgenza era diretto a consentire la prosecuzione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, avendo la ricorrente già provveduto a riparare i danni subiti e

3

ad impedire che il perdurare della situazione antigiuridica possa rendere inutiliter data la decisione finale di merito del giudizio già introdotto tra le parti per l'accertamento del diritto all'indennizzo.

Si sono costituite nel sub procedimento cautelare le Assicurazioni resistenti ribadendo che il sinistro non rientrava tra i rischi coperti dalla polizza, contestando la sussistenza del *furnus boni iuris* dedotto dalla ricorrente e la sussistenza di *periculum in mora*, tenuto conto del tempo intercorso dalla comunicazione della decisione di non ritenere indennizzabile ai sensi di polizza il sinistro e del fatto che la polizza stessa prevede il diritto a ricevere l'indennizzo alla Banca Nazionale del Lavoro, sussistendo uno specifico vincolo di polizza.

Ha eccepito, inoltre, l'ammmissibilità dello strumento cautelare per la tutela del credito ed in particolare la inutilizzabilità del ricorso al procedimento ex art. 700 in presenza di altri strumenti cautelari tipici, ritenendo che nel giudizio di cognizione i rimedi di cui agli articoli 186, bis, ter e quater, ben possono assolvere a tale funzione, e la carenza di legittimazione soggettiva in relazione alla esistenza di un vincolo di polizza in favore della BNL che ha dichiarato di volerne profittare.

Si è costituita la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contestando la carenza di legittimazione attiva dalla società ricorrente dedotta dalle società assicuratrici ritenendo che se la beneficiaria dell'indennizzo di polizza era solo la BNL, l'unico soggetto titolare del potere di agire per l'accertamento della indennizzabilità del sinistro e per la sua determinazione sia la società assicurata, salvo il pagamento da riservare al beneficiario di polizza. Ha contestato che la riserva di pagamento in qualità di beneficiario potesse venire meno per effetto dall'articolo 2742 cc, avendo la società provveduto alla ricostruzione del bene, circostanza che, anche se dimostrata, avrebbe comunque riguardato una spesa ben inferiore alla somma concordata quale entità dei danni subiti, dal momento che la finalità del vincolo non era quella di mantenere inalterata la garanzia patrimoniale ma di attribuire

3

alla Banca un ulteriore diritto, autonomo rispetto alla integrità del bene assicurato, di incassare immediatamente integralmente ed in via esclusiva l'indennizzo assicurativo in deroga all'articolo 2742 cc.

All'udienza del 3 aprile 2009 le parti venivano invitate a produrre la rispettiva documentazione e memorie ed il procedimento veniva rinviato alla udienza del 9 aprile 2009 per la discussione all'esito del quale il giudice si riservava di decidere.

Scegliendo la riserva il giudice così provvedeva "La prima questione da esaminare è rappresentata dalla eccezione di inammissibilità proposta da parte resistente in relazione alla esistenza di rimedi tipici.

Osserva il giudicante che il giudizio pendente tra le parti, di cui l'odierno procedimento cautelare costituisce una fase, contiene una domanda riconvenzionale della società ricorrente di accertamento della sussistenza del suo diritto al pagamento dell'indennizzo di polizza in relazione al sinistro del 2007, domanda riconvenzionale proposta a seguito della introduzione da parte delle assicurazioni di un atto di citazione tendente all'accertamento negativo dell'obbligo di indennizzare il sinistro, procedimento nel quale la Banca nazionale del Lavoro ha proposto la propria eccezione di titolarità del pagamento dell'eventuale indennizzo per effetto della clausola di polizza che aveva lo vincolato in proprio favore.

Risulta, pertanto, evidente che l'odierno giudizio cautelare, introdotto a circa sei mesi dalla comunicazione della volontà dell'assicurazione di non ritenere il sinistro indennizzabile, è diretto a tutti gli effetti ad ottenere la mera anticipazione, attraverso un titolo precario, del possibile esito del giudizio di merito.

Sotto questo aspetto alla sua proposizione non osta la possibilità specificamente prevista nel giudizio di cognizione di ottenere ordinanze di assegnazione di somme (186 bis, ter o quater) dal momento che tali strumenti postulano la non contestazione dei crediti stessi o la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 633 cpc, mentre la tutela cautelare postula

l'esistenza della contestazione dei crediti la cui sussistenza deve essere fatta oggetto di un giudizio di valutazione e non alla stregua del loro accertamento. Al tempo stesso la disciplina postula che sussista un pericolo concreto e attuale da ricongiungere alla attesa della decisione, pericolo che deve consistere in una situazione non ripristinabile attraverso un risarcimento patrimoniale.

In altre parole non è sufficiente la mera allegazione di problemi di natura economica da parte dell'impresa ma occorre dare la concreta dimostrazione della sussistenza di una specifica situazione nella quale il mancato conseguimento dell'indennizzo determinerebbe un pregiudizio per la sopravvivenza dell'impresa stessa.

Sotto questo aspetto i documenti prodotti dalla società ricorrente appaiono descrivere un reale stato di difficoltà economica, tenuto conto che il differimento dei pagamenti o la utilizzazione di effetti cambiali interessa anche pagamenti di importi limitati.

Allo stato, però non risultano prodotti i documenti contabili relativi al reale stato della società (bilancio al 31 dicembre 2008, conto del patrimonio, crediti e debiti etc) e di conseguenza non appare possibile ritenere che la documentazione prodotta abbia dimostrato la effettiva sussistenza di un reale periculum in mora, tenuto anche conto del tempo trascorso tra il diniego di indennizzo da parte delle Assicurazioni e la proposizione del procedimento cautelare.

Si deve, pertanto escludere, allo stato la sussistenza di uno dei requisiti richiesti per la concessione del richiesto provvedimento di urgenza.

Tale situazione esime dall'esaminare la sussistenza dell'altro requisito patrimoniale necessario per la concessione del provvedimento.

P.Q.M.

\* rigetta, allo stato, richiesta di provvedimento cautelare ante causam;

\* riserva la liquidazione delle spese al giudizio di merito trattandosi di un cautelare in corso

di causa.;

Venivano assegnati i termini di cui all'articolo 183 cpc e prima della loro scadenza ex

articolo 183 cpc, veniva introdotta una domanda per la pronunzia di ordinanza di

ingiunzione ai sensi dell'articolo 186 ter c.p.c.

Esaminata la questione alla udienza del 16 luglio 2009 la istanza veniva respinta con il

seguito provvedimento in data 19 luglio 2009: "Preliminarmente occorre valutare la

proporzionalità delle domande di ingiunzione ai sensi dell'articolo 186 ter cpc in relazione ai

diritti fatti valere nel presente giudizio.

Detta norma postula che la parte possa chiedere al giudice in ogni stato del processo di

pronunziare domanda di ingiunzione per il pagamento di una somma o la consegna di un

bene e che la stessa sia pronunziabile quando sussistano i presupposti dell'articolo 633,

primo comma, n. 1, e secondo comma e 634 cpc.

Le ipotesi per le quali può essere proposta l'istanza sono quindi conseguenti alla esistenza

e deposito della prova scritta dell'esistenza del credito, anche quando il diritto dipenda da

una controprestazione o da una condizione purché l'istante abbia offerto elementi idonei a

far presumere l'adempimento della controprestazione o dell'avveramento della condizione.

L'articolo 634 precisa quali siano le prove scritte che sono dalla legge ritenute idonee ad

integrare il requisito richiesto.

Sono pertanto ritenute prove scritte a tale fine le polizze e le promesse unilaterali ed in

telegrammi anche in assenza dei requisiti prescritti dal codice civile.

Nel caso di cui stiamo trattando, quindi, la entità dell'indennizzo risulta accertata dalla

perizia contrattuale che non è stata né disconosciuta né contestata dalle parti, potendo la

contestazione essere veicolata solo attraverso un'azione di annullamento in presenza del

3

requisiti di legge, mentre la esistenza della polizza contro i danni è pacifica tra le parti, essendo in discussione la concreta estensione della garanzia all'incidente verificatosi ed eventualmente al soggetto legittimato a richiedere l'ordinanza di ingiunzione.

Si deve, pertanto, ritenere che l'istanza di ingiunzione sia ammissibile nel caso di spese.

Nell'ordine occorre, ora, verificare la legittimità della sua proposizione e la sua fondatezza, trattandosi di operare una interpretazione delle clausole di polizza.

Nella polizza si indica che la polizza assicurativa sottoscritta dalla Italgasbeton con le convenute è vincolata a favore della società BNL Credito Industriale S.p.A. in relazione ad un contratto di mutuo le cui specifiche per la individuazione non sono indicate nel corpo della clausola ma che deve essere ritenuto comunque pacifico tra le parti e tale vincolo è disciplinato sulla base di una convenzione stipulata tra l'Istituto bancario e la compagnia di assicurazione, convenzione che la Italgasbeton ha dichiarato di conoscere e di accettare in ogni sua parte anche se non allegata alla polizza.

Detta convenzione non risulta essere stata prodotta in atti ma allegata alla polizza risultano due atti, denominati I° e II° vincolo.

Nell'atto denominato I° vincolo emerge che le parti danno atto che in relazione alla partita fabbricato, fino ad un importo di euro 2.582.284,50 e alla partita attrezzature/macchinario, limitatamente all'importo di euro 5.154.568,99 la polizza è vincolata, senza alcuna indicazione della data di scadenza che risulta lasciata in bianco in favore delle Sezioni specializzate per il credito industriale, creditrice con garanzia ipotecaria per atto notario Cappelli di Ascoli Piceno in data 31 maggio 1990.

In essa emerge che le parti riconoscono l'impegno a non liquidare alcun indennizzo senza il consenso della sezione vincolataria; a pagare esclusivamente a favore della sezione liquidataria l'importo della liquidazione del sinistro, anche se non precisato, ovviamente nei limiti delle somme e per le parti per le quali il vincolo sussiste.

3



Nel secondo vincolo si afferma, senza alcun coordinamento con il primo vincolo, che l'intera polizza è vincolata a favore della sezione Finanziamenti e Servizi per l'impresa della banca nazionale del lavoro Credito Industriale S.p.A. che sarebbe anch'essa creditrice con garanzia ipotecaria in relazione ad un atto di cui non si indica né il notaio né la data ma solo un numero di repertorio, il n. 35429, e che in relazione a tale situazione gli assicuratori si impegnano a favore di un soggetto che non è parte della polizza e a riconoscere detto vincolo come unico da essi riconosciuto - ed il coordinamento con il primo vincolo a favore di una diversa struttura della BNL appare assai problematico - e per effetto di esso non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso della sezione per i finanziamenti e i servizi per l'impresa della BNL e pagare gli indennizzi eventualmente spettanti unicamente a tale sezione.

Inoltre la costante individuazione di una sezione della Banca e non la Banca stessa, sembrerebbe far ipotizzare la esistenza di un autonomo centro di imputazione di interessi, dovendo, diversamente ritenere che le clausole sono state scritte in modo assolutamente improprio.

L'esistenza in polizza delle indicazioni in ordine ad una società denominata BNL Credito Industriale S.p.A. con la indicazione del fatto che sarebbe il soggetto giuridico destinatario del vincolo - e formalmente diverso in quelli indicati nei due atti di vincolo - conduce a ritenere che esistono ragioni di perplessità in ordine alla legittimazione attiva e passiva nel presente giudizio, non essendo stato dedotto nulla in ordine alle vicende che avrebbero attribuito alla società BNL S.p.A., soggetto parte nel presente giudizio, ad agire per conto della società BNL Credito Industriale S.p.A., soggetto formalmente diverso da quello che sarebbe titolare del vincolo, ove così qualificabile quanto contenuto in polizza.

Tale circostanza risulta, inoltre, confermata dal tenore letterale dei due contratti di finanziamento prodotti in atti nei quali risulta espressamente indicato che i due funzionari

3

della BNL che intervengono all'atto in quanto la stessa BNL sarebbe mandataria nel caso del contratto stipulato nel 1990 della sezione speciale per il credito industriale presso la Banca Nazionale del Lavoro (c.l. 00606610582) e nel caso del contratto stipulato nel 1992 della società BNL credito industriale S.p.A. finanziaria per l'impresa (p. IVA 043336491008).

Né nel costituirsi la società BNL ha dedotto o provato la verifica di situazione di fusione - incorporazioni od altro - che possano aver determinato la sua successione ai diritti eventualmente attribuiti alle diverse società BNL credito industriale S.p.A. e sezione speciale per il credito industriale della Banca Nazionale del Lavoro indicate in polizza, né ha speso la qualità di mandataria di tali società - al di là della mancata produzione del relativo atto di mandato - nel costituirsi risultato essere costituita in proprio.

Dave, pertanto, ritenersi allo stato non sufficientemente provata la legittimazione attiva e passiva della BNL S.p.A. in relazione ai diritti di cui si discute nel presente giudizio. La conclusione cui si è pervenuti fascia, peraltro, invertito il problema della legittimazione della società Italgasbeon a richiedere l'ordinanza ingiuntiva, vale a dire a richiedere il pagamento dell'indenizzo di polizza dal momento che il vincolo emergente dalla polizza sembra attribuire a due diversi soggetti il diritto ad ottenerne il pagamento in relazione a ciascuno dei due vincoli.

Il solo secondo contratto di finanziamento del 1992 prevede la contestuale approvazione di un capitolato allegato al medesimo contratto nel quale, all'articolo 3, si prevede espressamente che i debitori e i datori di ipoteca si impegnano a tenere assicurati i beni che costituiscono garanzia del credito contro i rischi di incendio, fulmine, scoppi in genere, cadute di aeromobili ed eventuali rischi accessori fino alla totale estinzione del debito.

Nella polizza di assicurazione, valida dal 30 marzo 2002 fino al 31 dicembre 2010, si legge che la stessa "si intende vincolata a favore della BNL credito industriale S.p.A. ed è retta

3

dalla convenzione stipulata tra l'Istituto e la Compagnia, convenzione che l'Assicurato dichiara di conoscere ed accettare":

Tale clausola dimostra chiaramente l'esistenza di un collegamento negoziale tra il mutuo e la polizza al punto che da un lato la convenzione allegata al mutuo prevede le caratteristiche della polizza e dall'altra le modalità del vincolo sono disciplinate da una convenzione tra il soggetto erogatore del mutuo e l'assicurazione, convenzione che viene accettata dall'Assicurato che, quindi, non partecipa alla sua formazione ma la accetta così come è stata formulata all'esito della regolazione delle necessità dei due soggetti contraenti, vale a dire il mutuante e l'assicurazione.

Non vi è dubbio, quindi, che tale vincolo trova la sua causa non nella autonomia volontaria dell'assicurato di indicare quale beneficiario un soggetto diverso, bensì nell'accordo negoziale concluso all'atto del contratto di mutuo nel quale si impegna da un lato a stipulare una assicurazione a garanzia dell'eventuale perimento dei beni che costituiscono la garanzia del credito e dall'altro a vincolare la polizza, e di conseguenza il pagamento, alle diverse condizioni previste nei due distinti atti di impegno che si riferiscono ai due diversi mutui.

Dalla nota in data 6 marzo 2009 risulta che la B.N.L. - non essendo stato prodotto l'atto non è noto in quale veste ciò sarebbe stato fatto - avrebbe con lettera in data 1° aprile 1998 comunicato alla Italgasbeton la risoluzione dei due contratti di mutuo per inadempimento quantificando in euro dieci milioni circa (di cui più della metà per interessi non corrisposti).

Malgrado, però, la avvenuta risoluzione del contratto nel 1998 la Italgasbeton risulta aver rinnovato la polizza di assicurazione per ulteriori otto anni conservando sia la clausola generale che le due clausole specifiche di vincolo con ciò novando di fatto il precedente

3

contratto e facendo venire meno il collegamento negoziale con i mutui, che nel 2002 erano già stati risolti da quattro anni.

Si deve, pertanto, ritenere che l'unica interpretazione possibile della clausola sia quella di aver configurato le società quali beneficiarie nel quadro di un vero e proprio contratto a favore di terzo.

Si deve pertanto ritenere che la polizza, che continua ad utilizzare il rinvio materiale alla disciplina contenuta nei contratti di mutuo risolti, al solo fine di integrare il rinvio esplicito e accettato a tali clausole, rinvio volontariamente operato quando le clausole stesse avevano cessato di costituire un accordo vincolante tra la Italgasbeton e le società mutuarie, costituisca quali beneficiarie le due società mutuarie.

Per quanto riguarda, infine, la questione più volte discussa in ordine alla sussistenza della garanzia assicurativa in relazione allo specifico caso verificatosi, le Assicurazioni sostengono la tesi che lo scoppio dell'autoclave avvenuto a seguito di un cedimento strutturale avvenuto non a causa del superamento della pressione massima di esercizio ma per il difetto di uno dei componenti realizzato in maniera difforme rispetto al progetto farebbe escludere il fatto dall'ambito di quelli assicurati.

Ritengono, invece, le società convenute che la corretta interpretazione del contratto ricomprenda nell'ambito dall'assicurazione ogni forma di scoppio con esclusione delle sole cause esterne ai macchinari.

Ad avviso del giudice nell'interpretazione della clausola del contratto stipulato occorre tener conto del collegamento con la convenzione richiamata dai contratti di mutuo nonché il contenuto delle condizioni generali di contratto anche in relazione all'evocato articolo 1906, primo comma.

31

Come già si è anticipato la convenzione allegata al contratto di mutuo del 1992 disciplina che tipo di assicurazione debba essere stipulata, quali siano gli oggetti e la sua disciplina per il pagamento.

Di conseguenza è pacifico tra le parti che il mutuatario non è libero di stipulare qualsiasi polizza, ma unicamente la polizza che contenga quanto previsto nell'articolo 3 della convenzione avrebbe costituito adempimento ai suoi obblighi.

La polizza dimostra chiaramente che l'Assicurazione ben è a conoscenza di quanto previsto dagli accordi tra mutante e mutuatario dal momento che rinvia alla disciplina della convenzione indicando, inoltre, la esistenza di una specifica convenzione con la società mutuataria, convenzioni che la società assicurata dichiara di conoscere ed accettare, con ciò dimostrando che la polizza costituisce la corretta trasposizione di quanto previsto nella convenzione allegata al contratto di mutuo.

L'articolo 3 della convenzione, i cui richiami sono rimasti fermi anche dopo la risoluzione del mutuo dal momento che Assicuratore e Assicurato hanno continuato a far riferimento ai medesimi contenuti anche quando gli stessi non costituivano più fonte di obbligo per l'Assicurato, prevede che gli oggetti che costituiscono la garanzia del credito - oggetto di privilegio e ipoteca e fidejussione - dovevano essere assicurati con un'assicurazione di gradimento della società mutuataria (e questo spiega il riferimento alla convenzione tra la società mutuataria e la società assicuratrice non essendo la parte mutuataria libera di scegliere l'assicurazione con la quale stipulare la polizza) contro i rischi di "incendio, fulmine, scoppi in genere, caduta di aereo ed eventuali altri rischi accessori" e che la polizza prevedesse il vincolo a favore della società mutuatante per tutte le somme dovute in relazione alla polizza.

La clausola prevedeva, per quanto riguarda la controversia in esame, che la polizza dovesse garantire i beni per i danni che potessero ricevere da "scoppi in genere".

3

La polizza che risulta essere stata sottoscritta, e che come si è detto è frutto di un accordo tra la società mutante e la società di assicurazione, disciplina, alla sezione definizioni, cosa debba intendersi per scoppio e la finalità della polizza prevedendo che costituisca scoppio "il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio";

Scoppio è pertanto la rottura dei contenitori del fluido per effetto di un eccesso di pressione interna. E' dunque sufficiente che la pressione interna sia tale da produrre un eccesso che determini la rottura del contenitore. Tra le cause di determinazione dell'eccesso sono espressamente escluse quelle esterne, vale a dire esplosione evidentemente a causa di agenti esterni al fluido, la solidificazione dell'acqua per effetto della sua glaciazione e l'urto da parte della stessa, ed il colpo d'ariete, in caso di improvviso cedimento delle paratie di contenimento.

Nella struttura della sua definizione non vi è nulla che possa far ritenere che debba sussistere un'altra condizione, vale a dire che l'innalzamento della pressione non solo sia idoneo a determinare il "repentino dirompersi del contenitore" ma che questo accada quando la pressione ecceda i limiti del macchinario senza peraltro indicare quali sarebbero questi limiti - i limiti consigliati di funzionamento, quelli massimi di esercizio, quelli massimi di prova prima della rottura - che dovrebbero integrare la definizione. Di conseguenza ci si troverebbe in presenza di una definizione, nella prospettazione operata dalla assicurazione, che non sarebbe idonea a svolgere la sua funzione, vale a dire costituire una interpretazione concordata di un termine di uso comune da utilizzare al solo fine di interpretare il contratto secondo buona fede.

In realtà, non potendo andare a cercare altrove i contenuti ritenuti necessari ad integrare una definizione, si deve leggere la stessa sulla base di quanto effettivamente scritto e, quindi, che ogni eccesso di pressione (vale a dire una pressione che sia in grado di

13

superare la pressione interna e la capacità di contenimento del contenitore) che determini il repentino dirampimento del recipiente determini l'insorgere dell'obbligo di indennizzo, fatta eccezione per le tre esclusioni contenute nella definizione stessa, vale a dire la esplosione interna, il gelo ed il "colpo di ariete".

In questo contesto il repentino dirampimento del contenitore – e quindi anche di alcune parti – per effetto di vizi di costruzione del bene avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica esclusione come nel caso del gelo o delle altre cause, essendo la definizione non una clausola del contratto ma la indicazione del solo significato che le parti vogliono attribuire ad un termine, attribuzione nella quale è oggettivamente rilevante la disciplina giuridica della assicurazione non essendovi rapporto tra il significato di una parola nel contratto e la disciplina giuridica.

Ed infatti il fatto che un fatto rientri o non rientri nella estensione della garanzia attiene alle cause di limitazione della garanzia e non al significato di una parola, non essendovi dubbio che lo scoppio sia principalmente l'utilizzazione di sostanze per loro natura esplosivi, contenuto tipico del termine che il significato concordato include.

La stessa valenza della buona fede impone di attribuire alle definizioni il compito di chiarire il significato di un termine in modo univoco essendo altrimenti inutile il ricorso a tale soluzione.

Sotto questo aspetto, tenuto conto che la polizza in questione era quella concordata per dare concreta applicazione alla richiesta di garanzia per il rischio "scoppi in genere" contenuta nell'articolo 3 della convenzione, si ritiene che difficilmente possa ritenersi che le parti abbiano inteso neppure specificare ambiti da escludere, quando l'intento delle parti era di ottenere una garanzia per lo scoppio in genere, vale a dire per la massima estensione possibile, alla quale, quindi, le eccezioni dovevano essere specifiche e chiare,

3

visto che le parti a tale clausola si richiamano per spiegare il collegamento e la funzione

della polizza.

D'altra parte della interpretazione appare suffragata dal fatto che nell'articolo 11 si indica quale oggetto dell'assicurazione proprio i medesimi rischi indicati nell'articolo 3 della convenzione, ivi compresa la per fortuna rara caduta di aerei, indicando che la polizza indemnizza i danni conseguenti ad esplosione o scoppi con esclusione solo di quelli causati da ordni esplosivi.

Nell'articolo 12 relativo alle esclusioni si trova, poi, alla lettera g) la specifica indicazione

che il risarcimento è escluso in relazione alla macchina od all'impianto nel quale si sia

verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura corrosione o difetti del materiale.

Tale clausola appare costituire la previsione espressa del fatto che le parti hanno previsto

una disciplina diversa da quella genericamente prevista dall'articolo 1906 cc, dal momento

che in caso di strumento difettoso si prevede l'esclusione del risarcimento della sola

macchina o impianto nel quale si sia verificata l'esplosione per effetto del difetto del

materiale.

Tale clausola non avrebbe avuto ragione di esistere se in caso di scoppio per la presenza

di difetti nel materiale, e clausole generali avesse già determinato la esclusione del fatto

dagli eventi oggetto di garanzia.

E' ovvio, infatti, che nel caso di scoppio a causa di eccesso di pressione la presenza di

materiale difettosi deve aver prodotto lo scoppio stesso ad una pressione inferiore a quella

prevista dal momento che diversamente non ci si troverebbe in presenza di un difetto ma

di un materiale maggiormente performante che ha consentito che lo scoppio avvenisse ad

un livello di pressione superiore anche a quella di prove di laboratorio e non si comprende,

perché in questo caso dovrebbe essere escluso il risarcimento per uno scoppio avvenuto

in presenza di materiali diversi da quelli omologati ma migliori.

3



in realtà la funzione dell'articolo 12 lettera g) della polizza è proprio quella di escludere in presenza di un fatto indennizzabile, una parte dei danni da quelli risarcibili.

Si ritiene, quindi, che il fatto avvenuto, secondo anche quanto verificato nella consulenza tecnica effettuata in sede penale, rientri nell'ambito dei fatti risarcibili ai sensi di polizza con esclusione dei soli danni riportati dall'autoclave n. 5 interessata dallo scoppio per effetto del cedimento del materiale utilizzato riscontrato non avere i requisiti minimi di omologazione.

Deve, di conseguenza, essere rigettata la richiesta di emissione di ordinanza di

ingunzione di cui all'articolo 186 ter c.p.c. in quanto proposta da soggetti privi della legittimazione ad ottenere il pagamento, come già innanzi evidenziato, ed essendo l'ingunzione preordinata ad ottenere il pagamento.

La società Italgasbeton ha, infatti, sottoscritto nel 2002 un contratto assicurativo avente quali beneficiarie le società mutuarie benché il contratto di mutuo fosse stato risolto nel 1998, ed è, di conseguenza priva della legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo che è attribuito alle società originariamente mutuatarie, essendo pertinenti rilevanti le vicende successive per la identificazione del beneficiario, ben potendo la società non procedere al rinnovo della polizza o alla sostituzione del beneficiario essendo ormai venuto meno l'obbligo conseguente al contratto di mutuo.

La società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. non è il soggetto mutuatario e non ha provato di aver un titolo che consenta di introdurre la richiesta di pagamento dell'indennizzo in nome e per conto di tali società, pur ragionevolmente facenti parte del medesimo gruppo.

P.Q.M.

rigetta, allo stato, la richiesta di ordinanza di ingunzione ex art. 186 ter cpc;

\* rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 6 maggio 2010.;

3

La causa, ritenuta documentalmente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 6 maggio 2010 ove le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre esaminare la questione della indennizzabilità o meno dell'incidente.

Secondo le compagnie di assicurazione attrici l'incidente si era verificato il 18 luglio 2007 in Anagni nello stabilimento della società Italgasbaton s.p.a. ed era stato causato dal cedimento di una delle cinque autoclavì, dell'altezza di circa 32 metri, destinate alla cottura di pani di calcestruzzo, introdotti in tali autoclavì già tagliati e sagonati in diverse forme per essere sottoposti ad un ciclo di lavorazione all'interno della singola autoclave in presenza di vapore saturo e a determinati valori di pressione e temperatura.

Lo scoppio, che aveva cagionato anche il decesso di un dipendente era stato dovuto, secondo l'avviso espresso dal CTU nel corso del procedimento penale n. 1612/2007 in corso di svolgimento dinanzi al Tribunale di Frosinone, al cedimento della struttura di un'autoclave nella sezione di ingresso con la proiezione della ganasca cerniante, la proiezione a 40 metri del coperchio dell'autoclave con conseguente abbattimento delle strutture portanti verticali ed orizzontali e della copertura del capannone e proiezione dell'intero cilindro dell'autoclave ad una distanza di 70 metri a seguito della spinta propulsiva determinata dalla repentina espansione del vapore all'interno del cilindro stesso.

Secondo il CTU il fatto non sarebbe stato causato da una sovrappressione o sovratemperatura generata all'interno dell'autoclave ma dal cedimento meccanico del sistema di chiusura o di alcuni particolari dello stesso.

3.

Ritenendo che le risultanze di detta CTU avessero escluso nel caso di specie la sussistenza di uno scoppio nell'accezione contenuta nella definizione contrattuale contenuta nella polizza, hanno introdotto il presente giudizio per veder accertare l'inesistenza di un fatto indennizzabile.

Hanno, inoltre, dedotto la esistenza di un vincolo di polizza in favore della BNL s.p.a. in relazione a due finanziamenti concessi alla Italgasbeton rispettivamente in data 31 maggio 1990 e 25 novembre 1992.

La società Italgasbeton ha, invece, dedotto la indennizzabilità dell'incidente dal momento che si era oggettivamente trattato di uno scoppio, anche in considerazione della deflagrazione che aveva proiettato pesanti parti dell'autoclave fino a 70 metri di distanza determinando il cedimento di parti della struttura e del tetto, e che comunque detto scoppio era avvenuto per un eccesso di pressione interna all'autoclave di fluidi, pressione a sua volta non dovuta ad esplosione, che aveva comunque determinato il cedimento della struttura dell'autoclave stessa.

Ad avviso del giudice nell'interpretazione della clausole del contratto stipulato occorre tener conto del collegamento con la convenzione richiamata dai contratti di mutuo (cfr ad es. Cass. Sez. III, 20 maggio 2009 n. 11706 sul collegamento negoziale in relazione a dette clausole anche se autonome tra loro) nonché del contenuto delle condizioni generali di contratto anche in relazione all'evocato articolo 1906, primo comma.

La convenzione allegata al contratto di mutuo del 1992, non si limita, infatti, a prevedere la necessità della stipula di un contratto di assicurazione in favore dell'istituto mutuante, ma disciplina anche che tipo di assicurazione debba essere stipulata, quali siano gli oggetti e la sua disciplina per il pagamento.

Di conseguenza è pacifico tra le parti che il mutuatario non fosse libero di stipulare qualsiasi polizza assicurativa per furto incendio etc., ma dovesse stipulare unicamente una

3

polizza che contesse quanto previsto nell'articolo 3 della convenzione perché solo in questo modo avrebbe assolto ai suoi obblighi.

La polizza dimostra chiaramente che l'Assicurazione ben era a conoscenza di quanto previsto dagli accordi tra mutante e mutuario dal momento che rinvia alla disciplina contenuta nella convenzione intercorsa tra l'assicurato ed il soggetto mutante indicando, inoltre, la presenza di una specifica convenzione con le società mutualari, convenzioni che la società assicurata dichiara di conoscere ed accettare, con ciò dimostrando che la polizza intendeva conseguire lo scopo previsto dalla convenzione e costituisce, perciò, la corretta trasposizione di quanto previsto nella convenzione allegata al contratto di mutuo.

L'articolo 3 della convenzione, i cui richiami sono rimasti fermi anche dopo la risoluzione per inadempimento del mutuo, dal momento che Assicuratore e Assicurato hanno continuato a far riferimento ai medesimi contenuti anche quando gli stessi non costituivano più fonte di obbligo per l'Assicurato, tenuto ormai al solo risarcimento del danno da inadempimento, prevede che gli oggetti che costituivano la garanzia del credito – oggetto di privilegio e ipoteca e fidejussione - dovevano essere garantiti con un'assicurazione di gradimento della società mutante (e questo spiega il riferimento alla convenzione tra la società mutante e la società assicuratrice non essendo la parte mutualaria libera di scegliere l'assicurazione con la quale stipulare la polizza) contro i rischi di "incendio, fulmine, scoppi in genere, caduta di aereo ed eventuali altri rischi accessori" e che la polizza prevedesse il vincolo a favore della società mutante per tutte le somme dovute in relazione alla polizza.

La clausola della convenzione prevedeva, per quanto riguarda la controversia in esame, che la polizza dovesse garantire i beni oggetto di garanzia per i danni che potessero ricevere da "scoppi in genere";

3

La polizza, che risulta essere stata sottoscritta, e che come si è detto è frutto di un accordo tra la società mutante e la società di assicurazione, disciplina, alla sezione definizioni, cosa debba intendersi per scoppio ai fini della polizza prevedendo che costituisca scoppio "il repentino drompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei liquidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di anete non sono considerati scoppio";

Scoppio è pertanto la rottura dei contenitori del fluido per effetto di un eccesso di pressione interna. E' dunque sufficiente che la pressione interna sia tale da produrre una forza tale da determinare la rottura del contenitore. Tra le cause di determinazione dell'eccesso di pressione la polizza prevede delle ulteriori limitazioni prevedendo che non possano essere costituite quelle prodotte da altre esplosioni esterne, vale a dire esplosione evidentemente a causa di agenti esterni al fluido, e quelle determinate dalla solidificazione dell'acqua per effetto della sua glaciazione e l'urto da parte della stessa, ed il colpo d'anete, in caso di improvviso cedimento delle paratie di contenimento.

Nella struttura della sua definizione non vi è nulla che possa far ritenere che debba sussistere un'altra condizione, vale a dire che l'innalzamento della pressione non solo sia idoneo a determinare il "repentino drompersi del contenitore" ma che questo accada quando la pressione ecceda i limiti di esercizio del macchinario senza peraltro indicare quali sarebbero questi limiti - I limiti consigliati di funzionamento, quelli massimi di esercizio, quelli massimi di prova prima della rottura - che dovrebbero integrare la definizione. D'altra parte un simile riferimento non avrebbe significato alcuno in relazione alla solidificazione dell'acqua per il gelo o il colpo d'anete determinato da rotture di paratie nelle quali non si verifica un aumento di pressione collegabile a quelli commessi dalle apparecchiature non essendo certo prevista la prova di resistenza del macchinario alla formazione di ghiaccio all'interno dei condotti.

3

Di conseguenza ci si troverebbe in presenza di una definizione, nella prospettazione operata dalla assicurazioni, che non sarebbe idonea a svolgere la sua funzione, vale a dire costituire una interpretazione concordata di un termine di uso comune da utilizzare al solo fine di interpretare il contratto secondo buona fede.

In realtà, non potendo andare a cercare altrove i contenuti ritenuti necessari ad integrare una definizione, si deve leggere la stessa sulla base di quanto effettivamente scritto e, quindi, che ogni eccesso di pressione (vale a dire una pressione che sia in grado di superare la pressione atmosferica esterna sommata alla resistenza del contenitore) che determini il repentino dirampimento del recipiente determini l'insorgere dell'obbligo di indennizzo, fatta eccezione per le tre esclusioni contenute nella definizione stessa, vale a dire la esplosione interna, il gelo ed il "colpo di anete".

In questo contesto il repentino dirampimento del contenitore – e quindi anche a causa del cedimento di alcune parti – per effetto di vizi di costruzione del bene avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica esclusione come nel caso del gelo o delle altre cause, essendo la definizione non una clausola del contratto ma la indicazione del solo significato che le parti vogliono attribuire ad un termine, attribuzione nella quale è oggettivamente rilevante la disciplina giuridica della assicurazione non essendovi rapporto tra il significato di una parola nel contratto e la disciplina giuridica.

Inoltre, nel caso di specie, non trova applicazione l'articolo 1906 cc, prevedendo l'articolo 12 della polizza una deroga a tale principio, come si dirà più avanti.

Ed infatti la previsione che un fatto rientri o non rientri nella estensione della garanzia attiene alle cause di limitazione della garanzia e non al significato di una parola, non essendovi dubbio che lo scopo sia principalmente l'utilizzazione di sostanze per loro natura esplosivi, contenuto tipico del termine che il significato concordato include.

La stessa valenza della buona fede impone di attribuire alle definizioni il compito di chiarire il significato di un termine in modo univoco essendo altrimenti inutile il ricorso a tale metodica.

Sotto questo aspetto, tenuto conto che la polizza in questione era quella concordata per dare concreta applicazione alla richiesta di garanzia per il rischio "scoppi in genere" contenuta nell'articolo 3 della convenzione, si ritiene che difficilmente possa ritenersi che le parti abbiano inteso non specificare esattamente gli ambiti da escludere, quando l'intento delle parti era di ottenere una garanzia per lo scoppio in genere, vale a dire per la massima estensione possibile, alla quale, quindi, le eccezioni dovevano essere specifiche e chiare, visto che le parti a tale clausola del capitolato si richiamano per spiegare il collegamento e la funzione della polizza.

D'altra parte detta interpretazione appare suffragata dal fatto che nell'articolo 11 si indica quale oggetto dell'assicurazione proprio i medesimi rischi indicati nell'articolo 3 della convenzione, ivi compresa la rara caduta di aerei, indicando che la polizza indemnizza i danni conseguenti ad esplosione o scoppi con esclusione solo di quelli causati da ordigni esplosivi.

Nell'articolo 12 relativo alle esclusioni si trova, poi, alla lettera g) la specifica indicazione che il risarcimento è escluso in relazione alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura corrosione o difetti del materiale. Tale clausola appare costituire la previsione espressa del fatto che le parti hanno previsto una disciplina diversa da quella genericamente prevista dall'articolo 1906 cc, dal momento che in caso di strumento difettoso si prevede l'esclusione del risarcimento della sola macchina o impianto nel quale si sia verificata l'esplosione per effetto del difetto del materiale e non, invece, la esclusione della garanzia come previsto dall'articolo 1906 cc.

3

Tale clausola non avrebbe avuto ragione di esistere se in caso di scoppio per la presenza di difetti nei materiali, le clausole generali avessero già determinato la esclusione dell'intero fatto dagli eventi oggetto di garanzia.

E' ovvio, infatti, che, nel caso di scoppio a causa di eccesso di pressione, la presenza di materiali difettosi deve aver prodotto lo scoppio stesso ad una pressione inferiore a quella prevista dal momento che diversamente non ci si troverebbe in presenza di un difetto ma di un materiale egualmente o maggiormente performante che ha consentito che lo scoppio avvenisse ad un livello di pressione superiore anche a quella di prove di laboratorio e non si comprende, perché in questo caso dovrebbe essere escluso il risarcimento per uno scoppio avvenuto in presenza di materiali diversi da quelli omologati ma migliori.

In realtà la funzione dell'articolo 12, comma 1, lettera g) della polizza è proprio quella di escludere in presenza di un fatto indennizzabile, una parte dei danni da quelli risarcibili.

Si ritiene, quindi, che il fatto avvenuto, così come accertato nel procedimento penale nei suoi elementi materiali, rientri nell'ambito del fatto risarcibili ai sensi di polizza con esclusione dei soli danni riportati dall'autoclave n. 5 interessata dallo scoppio, indipendentemente dal fatto che il cedimento sia stato determinato dalla presenza o meno di materiali difettosi, dovendosi ritenere che si è verificato uno scoppio a causa del fatto che la pressione interna ha superato quella esterna e la resistenza del macchinario, e tale scoppio è stato sicuramente imputabile tanto da aver proiettato parti del macchinario a settanta metri di distanza e distrutto parte della struttura muraria del capannone per effetto della sola differenza venutasi a creare tra l'interno e l'esterno, comprensivo anche della resistenza della struttura del macchinario. D'altra parte diversamente ragionando si dovrebbe giungere alla conclusione della impossibilità del verificarsi di un fatto indennizzabile per lo scoppio, dal momento che, se fosse necessario il superamento del limite massimo di pressione dell'impianto, ciò può

3



avvenire per un fatto doloso o a causa del difetto di funzionamento di altra parte del

macchinario che ha determinato l'innalzamento non voluto della pressione dell'impianto

--malfunzionamento di una valvola di sfogo della pressione, ostruzione di condotti e così

via -- difetto di funzionamento che comunque nella interpretazione proposta dalla società

di assicurazione comporterebbe la assenza di garanzia ai sensi dell'articolo 1906 cc e

12, comma 1, lettera g delle condizioni generali di contratto. In questo modo la

assicurazione non garantirebbe in alcun caso uno scoppio dell'impianto dal momento

che lo stesso postula pur sempre il malfunzionamento e quindi un vizio di una parte

dell'impianto, così vanificando la stessa previsione della fattispecie dello scoppio nella

polizza e la specifica richiesta di tale garanzia nel capitolato, cui la polizza rimanda, che

imponesse una valida garanzia in caso di scoppio.

Deve, pertanto, essere rigettata la domanda di accertamento negativo proposta dalle

assicurazioni ed accolta la domanda proposta dalla società Italgasbeton per quanto

riguarda la indennizzabilità del danno.

Per quanto riguarda la misura del danno, la stessa è pacifica tra le parti essendo stata

oggetto di cd "partia contrattuale" ai sensi di polizza che ha quantificato i danni in euro

7.400.000. Per effetto dell'articolo 12, lettera g, delle condizioni di polizza, deve essere

escluso da tale somma l'importo di euro 480.000 pari al valore dell'autoclave nella quale

si è verificato il cedimento.

L'indennizzo, pertanto deve essere determinato in euro 6.920.000.

La "clausola di vincolo"

La ulteriore questione da esaminare attiene al soggetto destinatario dell'indennizzo

essendo insorta controversia tra la Italgasbeton s.p.a. contraente della polizza e la

società BNL s.p.a. -- che ha incorporato la Sezione speciale per il credito industriale con

provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 1991, creando, poi, la

società BNL Credito Industriale s.p.a. finanziamenti e servizi per l'impresa nel 1992, società incorporata con provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 1994 e che ha allegato tale circostanza, valutabile, comunque, trattandosi di atti destinati alla piena conoscenza, solo in corso di causa - indicata nella polizza quale beneficiaria del vincolo.

Sul punto la società Italgasbeton s.p.a. ha dedotto che, avendo già provveduto alla ricostruzione dei beni oggetto di ipoteca, doveva trovare applicazione l'articolo 2742 cc mentre la Banca ha dedotto la natura autonoma del vincolo rispetto alla previsione dell'articolo 2742 cc.

Sotto questo aspetto occorre ricordare che il presupposto del fenomeno surrogatorio, previsto dall'art. 2742 cod.civ., è costituito dalla preesistenza di un contratto di assicurazione contro il rischio di perdita o di deterioramento della cosa, sulla quale gravano diritti reali di garanzia, che, in mancanza di assicurazione, il debitore dovrebbe altrimenti ricostituire su altri suoi beni a richiesta del creditore (art. 2743 c.c.).

Nella disciplina legale della norma dell'art. 2742 cod.civ. è previsto, innanzitutto, che spetta al debitore assicurato stabilire se l'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di realizzazione del rischio debba essere impiegato per il ripristino della cosa perita o danneggiata ovvero per soddisfare direttamente i creditori; in tale secondo caso le somme dovute dall'assicuratore "sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado" ed il credito per l'indennizzo nei confronti dell'assicuratore si trasferisce al creditore munito di causa di prelazione, il quale, per la realizzazione di esso, è titolare di azione intesa ad ottenere il pagamento della indennità medesima "utendo iudibus" in virtù della situazione contrattuale conclusa dall'assicurato.

Al di là della suddetta disciplina legale dell'art. 2742 cod.civ., può anche darsi la

diversa ipotesi in cui le parti prevedano a favore del creditore privilegiato una clausola di cd. "vincolo di polizza", con la quale, sempre che non si tratti di stipulazione meramente riproduttiva del regime legale della norma dell'art. 2742, viene prevista una distinta copertura assicurativa del rischio relativo al diritto dello stesso creditore.

In tale ipotesi - secondo quanto ha già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 30.4.1981 n. 2649) - nello stesso negozio vengono a coesistere due autonomi rapporti assicurativi, che trovano la loro unica fonte nel contratto stipulato dal proprietario della cosa nel proprio interesse ed a favore del terzo suo creditore (art. 1411 cod.civ.). Con la conseguenza ulteriore che la presenza della clausola di vincolo, mentre attribuisce all'assicurato stipulante soltanto la legittimazione all'azione di accertamento del suo diritto, conferisce, invece, al creditore ipotecario l'azione surrogatoria nei confronti dell'assicuratore.

Orbene, sia nella fattispecie regolata dall'art. 2742 cod.civ. (nel caso in cui, essendo le somme dovute dall'assicuratore vincolate al pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, al creditore munito di causa di prelazione è attribuita azione diretta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo); sia nella diversa fattispecie della stipulazione a favore dello stesso creditore della clausola di cd. "vincolo di polizza", il creditore, che, nella inerzia del proprietario della cosa assicurata, agisce per ottenere il pagamento della indennità dall'assicuratore, è certamente tenuto a dimostrare non soltanto l'avvenuta realizzazione del rischio dedotto in assicurazione, ma anche a dare la prova della entità del suo credito per consentire all'assicuratore la liquidazione; il tutto secondo le eventuali particolari modalità previste in contratto, in adempimento di specifici obblighi patrizi posti a carico dell'assicurato (cfr Cass. Sez. III, 2 aprile 2001, n. 4791).

Nel caso di specie è stata prodotta copia della polizza con validità dal 30 marzo 2002 al 31 dicembre 2010 avente un capitale assicurato di euro 12.782.308, 25 e due vincoli il

3

primo relativo al fabbricato per un importo massimo di euro 2.582.284,50, ed alle attrezzature/acchiarati per un importo complessivo di euro 5.164.568,99 ed il secondo peraltro privo di una specifica indicazione del credito vantato rispetto al quale la clausola di vincolo sarebbe operante salva la indicazione di un numero di repertorio, il 35429, né la indicazione dell'atto né del notaio che lo avrebbe stipulato.

Si può, pertanto, prendere in considerazione la clausola contenente solo il primo vincolo in quanto contenente elementi sufficienti al fine di individuare a cosa lo stesso sia collegato.

Nella formula utilizzata si legge che la polizza sarebbe vincolata a favore della BNL creditrice con garanzia ipotecaria. Per effetto di tale vincolo gli assicuratori si sono obbligati a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essi dichiarato, a non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso della Banca, pagare esclusivamente alla Banca l'indennizzo e notificare alla Banca l'eventuale mancato pagamento dei premi ed il mancato rinnovo e a non apportare modifiche alla polizza senza il consenso della Banca.

Non vi è dubbio che la clausola è riproduttiva della previsione dell'articolo 2742 cc, tendendo a garantire il credito della banca attraverso l'indennizzo in caso di perimento del bene con il meccanismo del consenso per il pagamento dell'indennizzo evidentemente al contraente – se infatti la banca fosse il beneficiario ed il pagamento dovesse essere operato unicamente nei confronti della Banca beneficiaria, non vi sarebbe bisogno della previsione di un consenso della Banca stessa, evidentemente per procedere al pagamento nei confronti del contraente.

La clausola non riproduce integralmente il meccanismo dell'articolo 2742 non facendo riferimento alla inefficacia del vincolo in caso che le stesse vengano utilizzate per ripartire la perdita, ipotesi che deve, comunque, ritenersi presente in quanto si tratta,

51

evidentemente di una delle possibili ragioni per le quali è stata preordinata la possibilità di consentire il pagamento al contraente con il consenso della Banca, analogamente a quanto previsto nell'articolo 2742 cc.

A maggior ragione nel caso che la ricostruzione sia stata eseguita in tutto o in parte, la somma dell'indennizzo deve essere liquidata in favore del contraente essendo già stato perseguito il fine voluto dalla norma, vale a dire il ripristino delle garanzie originarie del credito.

Nel caso di specie la clausola di vincolo non appare introdurre una garanzia ulteriore ed autonoma per la restituzione del capitale, ma solo prevedere una garanzia collegata ai beni oggetto delle garanzie del credito originario e non una garanzia collegata direttamente all'importo del credito originario e quindi ulteriore ed autonoma rispetto alle garanzie già previste. La clausola che prevede il vincolo lo collega non alla intera somma dovuta alla data del rinnovo della polizza, ma solo a quella somma prevista per il fabbricato e per i macchinari, con ciò evidenziando che non si intendeva introdurre una autonoma garanzia del credito ma solo di rafforzare le garanzie di cui i crediti già fruitivano, attraverso la previsione di un vincolo sostanzialmente riproduttivo dell'articolo 2742.

In questo contesto deve essere accolta la domanda della società [Kalgasbeton che ha provato la ripresa dei lavori nella sede in cui si è verificato l'incidente, vincolando la erogazione dell'indennizzo da parte delle Assicurazioni della complessiva somma di euro 6.920.000, alla produzione della fattura quietanzata dell'acquisto della autoclave il cui danneggiamento non rientrava nell'ambito della garanzia assicurativa, prova del completo ripristino della situazione quo ante.

Sulla somma di euro 6.440.000 non sono dovuti interessi, spettando gli stessi solo a decorrere dalla data di completo ripristino dell'impianto, attualmente in funzione con la

3

solta assenza dell'autoclave oggetto della esplosione, mediante l'acquisto dell'ultima

autoclave,

Le spese di giudizio

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Compensa le  
spese di giudizio tra le società Ina Assitalia s.p.a., Fondiaria Sai s.p.a. e Allianz s.p.a. e  
la società B.n.l. s.p.a. in relazione alla particolarità della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle società  
Ina Assitalia s.p.a., Fondiaria Sai s.p.a. e Allianz s.p.a., nei confronti della società  
Italgasbeton s.p.a. e della società B.n.l. s.p.a., quest'ultime due anche attrici in  
riconvenzionale;

\* rigetta la domanda di accertamento negativo dell'obbligo di indennizzo di polizza  
proposto dalle società Ina Assitalia s.p.a., Fondiaria Sai s.p.a. e Allianz s.p.a.;

\* accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla società Italgasbeton s.p.a. e, per  
l'effetto condanna le società Ina Assitalia s.p.a., Fondiaria Sai s.p.a. e Allianz s.p.a., nei  
limiti delle rispettive quote di coassicurazione, a pagare alla società Italgasbeton s.p.a. la  
complessiva somma di euro 6.440.000;

\* rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società B.n.l. s.p.a.;

\* condanna le società Ina Assitalia s.p.a., Fondiaria Sai s.p.a. e Allianz s.p.a. a  
rimborsare alla società Italgasbeton s.p.a. le spese del presente giudizio, spese che  
liquida in complessivi euro 17.000, di cui euro 12.000 per onorari, euro 3.000 per onorari  
ed euro 2.000 per spese ed esborsi, oltre IVA e CAP come per legge;


3

\* compensa le spese di giudizio tra le società Ina Assitalia s.p.a., Fondiaria Sai s.p.a. e


Allianz s.p.a. e la società B.n.l. s.p.a..

Roma, il 3 agosto 2010

IL FUNZIONARIO DIRETTORE  
d.ssa Rita Ventola



Il Giudice  
(Roberto Parziale)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, il 13/8/2010



IL FUNZIONARIO DIRETTORE  
d.ssa Rita Ventola

